



Il Prefetto della Provincia di Roma

PREMESSA

con Provvedimento n. 280717 del 1° dicembre 2014 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova e sono stati contestualmente nominati due amministratori cui sono stati attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con riferimento alla completa esecuzione della concessione di cui alla convenzione intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), stipulata il 4 ottobre 1991, Rep. n. 7191 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32;

con successivo decreto n. 120340 del 28 aprile 2015 si è provveduto alla nomina di un ulteriore amministratore cui sono stati attribuite i medesimi poteri e funzioni;
è stato stabilito che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto della concessione, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del M.O.S.E in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

nel corso della gestione commissariale, gli stessi Amministratori straordinari hanno posto alcune questioni applicative concernenti i profili interpretativi dell'articolo 32, comma 7, del d.l. n. 90/2014, con specifico riferimento.

- a) alla possibilità di estendere l'accantonamento "*dell'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto*"; previsto dal richiamato comma 7, anche agli utili conseguiti dalle singole imprese consorziate;
- b) alla durata dell'accantonamento con particolare riferimento alla permanenza dello stesso e del conseguente divieto di distribuzione degli utili fino all'esito di eventuali azioni civili di risarcimento del danno";

la Prefettura di Roma, in data 6 luglio 2015, ha chiesto al riguardo l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha formulato il parere CT 8030/2015 rdn. - Sez. VII;

PRESO ATTO

che con il richiamato parere CT 8030/2015 rdn. - Sez. VII l'Avvocatura ha dato ritenuto che.



Il Prefetto della Provincia di Roma

- il consorzio costituisce un'organizzazione comune tra più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività imprenditoriali, sicché detta struttura costituisce lo strumento attraverso cui i singoli imprenditori consorziati perseguono i propri fini. In altri termini, in virtù del carattere strumentale del consorzio, la relativa attività è svolta essenzialmente per conto e nell'interesse dei singoli imprenditori consorziati;
- è il Consorzio nella propria unitarietà a rilevare come soggetto autonomo e centro di imputazione dei rapporti giuridici nell'esercizio dell'attività esterna, e che, ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie di cui all'articolo 32, viene in rilievo l'attività imprenditoriale complessivamente considerata;
- date tali premesse la stessa riterrebbe ritenere che l'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti di appalto sia quello che si determina non solo in capo al Consorzio ma anche e soprattutto in capo alle singole imprese consorziate, la cui attività produttrice di reddito potrebbe essere la conseguenza di condotte criminose;

CONSIDERATO

che in un successivo parere del 23 dicembre 2015, n. 580654P, l'Avvocatura ha ulteriormente precisato che:

- una diversa opzione ermeneutica più restrittiva, rischierebbe di vanificare la ratio dell'istituto e di attenuare l'efficacia della misura nel suo aspetto funzionale, specie in considerazione delle particolari modalità di riparto dell'utile contrattuale per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione;
- che, nel caso di specie, a fronte dell'esecuzione della concessione, la remunerazione assicurata al Consorzio Venezia Nuova è determinata in un importo pari al dodici per cento da commisurarsi sui corrispettivi consuntivi lordi dei lavori, mentre la restante parte va distribuita tra le imprese consorziate esecutrici delle opere;
- l'esigenza di assicurare la completa esecuzione della concessione, evitando allo stesso tempo il rischio di assicurare vantaggi economici a soggetti partecipi dell'attività imprenditoriale oggetto di indagine penale, non può che indurre a un'interpretazione della norma che consenta l'accantonamento anche degli utili delle imprese consorziate;

che con nota n. 6080 in data 14 gennaio 2016, l'Anac ha formulato al Prefetto di Roma la proposta di Integrazione al provvedimento di straordinaria e temporanea gestione del Consorzio



Il Prefetto della Provincia di Roma

Venezia Nuova, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 con riferimento alla concessione disciplinata dalla convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in data 4 ottobre 1991, Rep. n. 7191 e dai successivi atti aggiuntivi e attuativi, aventi ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare ritenendo la ricostruzione interpretativa dell'Avvocatura, coerente con la ratio dell'istituto del commissariamento introdotto dal citato articolo 32;

che la medesima Autorità, ha ribadito la strumentalità del rapporto intercorrente tra il Consorzio e le singole consorziate e la natura ad contractum della straordinaria e temporanea gestione e che, pertanto, occorre considerare la concessione nella sua globalità e dunque ritenere l'utile di impresa derivante dalla esecuzione di quel contratto o di quella concessione come un unicum, a prescindere dal fatto che si determini in capo al Consorzio o in capo alle singole imprese consorziate;

RITENUTO

peraltro, come affermato dall'Anac, che tale ricostruzione interpretativa appare, altresì coerente con la ratio legis che va identificata nella necessità di garantire la prosecuzione delle attività delle imprese affidatarie di pubbliche commesse interessate da procedimenti penali, affidandone la gestione ad amministratori straordinari, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione e, dall'altro, nell'esigenza di evitare che l'utile conseguente alla consumazione di un'attività criminale possa essere distribuito ai soggetti che, attraverso la stessa impresa, realizzano i propri interessi, ovvero alle imprese consorziate;

VISTI

la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;



Il Prefetto della Provincia di Roma

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di prendere atto che con nota n. 6080 del 14 gennaio 2016, il Presidente dell'ANAC ha proposto al Prefetto in indirizzo di integrare la misura, disposta con il provvedimento n. 280717 del 1° dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con la espressa previsione che gli amministratori straordinari, ai sensi del comma 7 del citato articolo, sono tenuti a determinare presuntivamente e ad accantonare in un apposito fondo, fino all'esito dei giudizi in sede penale, gli utili complessivamente conseguiti in esecuzione della convenzione stipulata il 4 ottobre 1991, Rep. N. 7191 e dei successivi atti aggiuntivi e attuativi, in essi compresi gli utili facenti capo alle imprese consorziate;

3. di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;

5. di ritenere fondata, per tutti i motivi di cui in premessa, la proposta formulata dal Presidente dell'ANAC di integrare la misura disposta con il provvedimento n. 280717 del 1° dicembre 2014;

6. di provvedere ad integrare la misura disposta con il provvedimento n. 280717 del 1° dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con la espressa previsione che gli amministratori straordinari, ai sensi del comma 7 del citato articolo, *sono tenuti a determinare presuntivamente e ad accantonare in un apposito fondo, fino all'esito dei giudizi in sede penale, gli utili complessivamente conseguiti in esecuzione della convenzione stipulata il 4 ottobre 1991, Rep. N. 7191 e dei successivi atti aggiuntivi e attuativi, in essi compresi gli utili facenti capo alle imprese consorziate;*

7. di considerare l'integrazione così disposta decorrente dalla data del presente provvedimento.



Il Prefetto della Provincia di Roma

DISPONE

1. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto al Consorzio Venezia Nuova;
2. di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, all'Avvocatura Generale dello Stato e alla Prefettura di Venezia e alle imprese consorziate: - Consorzio Italveneziana; - Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa; - Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa; - Grandi Lavori Fincosit Spa; - Mazzi Scarl; - Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa; - Consorzio G.R.V. Grandi Restauri Veneziani; - Consorzio Veneto Cooperativo - CO.VE.CO. coop Spa; - Società Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA.; - San Marco Consorzio Costruttori Veneti;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio – Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso , nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

Roma, 22 GEN. 2016

IL PREFETTO

Gabrielli
F. Gabrielli